

Comune di Valmala (Cuneo)

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLO STATUTO COMUNALE IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEL REFERENDUM- COMUNE DI VALMALA (CN) -

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 16/02/2018 sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale in merito alla disciplina del referendum:

Capo II
REFERENDUM

Art. 32 Azione referendaria (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - tributi locali e tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
 - statuto comunale
 - regolamento del consiglio comunale
 - atti di bilancio e assunzione di mutui
 - accordi di programma sottoscritti dall'Amministrazione comunale
 - atti in materia di personale
 - ordinanze contingibili ed urgenti
 - atti relativi a procedimenti espropriativi
 - nomine, elezioni, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale atti o questioni concernenti persone
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.

Art. 33 Disciplina del referendum (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere: a) i requisiti di ammissibilità; b) i tempi; c) le condizioni di accoglimento; d) le modalità organizzative; e) i casi di revoca e sospensione; f) le modalità di attuazione.

Art. 34 Effetti del referendum (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Entro 60 giorni dal referendum il Consiglio comunale esamina e discute quanto emerso dallo stesso.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.